



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 03.12.1999
COM(1999) 603 definitivo

1999/0256 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo firmato il 12 giugno 1995 tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in merito alla proroga per altri cinque anni a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania stabilisce che, ai fini dell'applicazione di determinate disposizioni relative agli aiuti pubblici, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto concesso dalla Repubblica di Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie ammissibili agli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2. Il suddetto periodo di cinque anni scadrà il 31 dicembre 1999.
3. Ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Repubblica di Lituania, se detto periodo debba essere prorogato per altri cinque anni.
4. La Repubblica di Lituania ha chiesto la proroga delle succitate disposizioni.
5. Il criterio principale per considerare un'area ammissibile all'aiuto regionale a norma delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) consiste in un PIL pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-15, calcolato in termini di parità del potere d'acquisto (PPA)¹.
6. La Commissione ha esaminato la richiesta in base alle cifre e alle informazioni disponibili per la Repubblica di Lituania.

Dai dati risulta che, nel caso della Repubblica di Lituania, il PIL pro capite calcolato in PPA è pari al 30 % della media comunitaria per il 1997.

7. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che le cifre disponibili giustifichino la concessione di una proroga alla Repubblica di Lituania. La Commissione, tuttavia, deve ricevere periodicamente informazioni sulla situazione economica della Repubblica di Lituania per poter valutare l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), segnatamente per quanto riguarda i PIL regionali pro capite calcolati in PPA.

Per tener conto dei diversi livelli di sviluppo economico, occorre inoltre modulare le intensità massime degli aiuti nelle diverse regioni della Repubblica di Lituania. A tal fine, la Commissione e l'autorità di controllo lituana dovranno differenziare le intensità degli aiuti in base ai dati regionali, in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale² applicabili nella Comunità.

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

² GU C 74 del 10.3.1998.

8. La Commissione chiede pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo firmato il 12 giugno 1995 tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in merito alla proroga per altri cinque anni a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione delle Comunità europee,

considerando quanto segue:

- (1) Che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo europeo con la Repubblica di Lituania il 12 giugno 1995;
- (2) Che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Repubblica di Lituania, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie ammissibili agli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in merito alla proroga per altri cinque anni a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

**ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI LITUANIA**

- Il Consiglio di associazione -

DECISIONE N. .../99 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, DALL'ALTRA,

del

che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi

aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Lituania è valutato tenendo conto

del fatto che la Repubblica di Lituania va assimilata alle regioni comunitarie

ammissibili agli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),

del trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra³, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Repubblica di Lituania, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie ammissibili agli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

³ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

considerando che il PIL pro capite della Lituania, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 30% della media comunitaria per il 1997 e che pertanto è opportuno applicare tale proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea è prorogato di altri cinque anni.

Articolo 2

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Commissione europea e l'autorità nazionale di controllo valutano congiuntamente, in base ai dati regionali forniti da Eurostat, le intensità massime degli aiuti di Stato a finalità regionale in conformità degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a finalità regionale⁴. La proposta congiunta sarà poi sottoposta al Comitato di associazione, che redigerà una decisione in tal senso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione
Il Presidente

⁴ GU C 74 del 10.3.1998.